



43 DER 309/90

TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 12/006470 R. G. Notizie di reato

N. 12/005365 R. G. G.I.P.

N° 1085/12 SENTENZA

Data del deposito 9.11.2012

Data irrevocabilità _____

Data _____ E. Esec.

Redatta scheda il _____

N° _____ Camp. Pen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIP dott. GUIDO TARAMELLI

alla udienza del 9.11.2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la
seguente

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(art. 444 e segg. cpp)

nei confronti di
GLI IMPUTATI

ARRESTATO IL 31.5.2012 - detenuto presso la casa circondariale di VERONA
PRESENTE

difeso dall'avvocato _____ del Foro di VERONA - PRESENTE

ARRESTATO IL 31.5.2012 - detenuto presso la casa circondariale di VERONA
PRESENTE

difeso dall'avvocato _____ del Foro di VERONA - PRESENTE

I M P U T A T I

delitto di cui all'art.110 CP e 73 comma 1° del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309,
perché in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle
ipotesi di cui all'art. 75, detenevano per cederle a terzi verso corrispettivo dieci
confezioni di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di gr. 900
In PESCHIERA DEL GARDA, il 31/05/2012.

Con l'intervento del PM nella persona del sostituto procuratore dott.ssa Simona
Macciò

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM e parti concordemente hanno chiesto applicarsi la pena finale di anni 2 di
reclusione ed euro 4.000 euro multa ciascuno. Richiesta subordinata alla
sospensione condizionale della sola pena detentiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto di giudizio immediato emesso l'8.7.2012 nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per il reato di cui agli artt.110 CP e 73 DPR 309/90, per come descritto in epigrafe, i procuratori speciali degli imputati chiedeva di definire il procedimento mediante l'applicazione di una pena a richiesta.

L'istanza, in particolare all'udienza del 9.11.2012, è stata formulata nei seguenti termini per entrambi: pena base, ritenuta l'ipotesi attenuata del co.V dell'art.73 DPR 309/90 anni 4 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2, mesi 9 di reclusione e euro 6.000,00 di multa, con definitiva riduzione per il rito a anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa con sospensione condizionale della sola pena detentiva.

L'istanza ha riscontrato il parere favorevole del pubblico ministero.

Ciò premesso, osserva il giudice che la richiesta delle parti appare accoglibile, tenuto conto che non ricorrono le condizioni per dare luogo alla pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione a quanto emerge dalle indagini della polizia giudiziaria compiute dai carabinieri del comando Provinciale di Verona; in particolare la disponibilità della sostanza stupefacente in capo agli imputati appare ragione ostativa alla sussistenza di una causa di non punibilità.

L'applicazione della pena prospettata appare peraltro congrua, nei limiti in cui tale verifica è prevista in tema di patteggiamento (cfr. Cassazione penale sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 3461).

In particolare può essere riconosciuta l'ipotesi attenuata dell'art.73 co. V del D.P.R. 309/90, in ragione dello scarsissimo quantitativo di principio attivo della sostanza stupefacente pari a circa 15 grammi; la concessione delle circostanze

attenuanti generiche si giustifica, inoltre, in ragione della giovane età degli imputati e dalla loro condizione sociale.

Alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art.133 c.p. ed, in particolare della comunque non indifferente grado di offensività del fatto, appare adeguata la determinazione di una pena base superiore al minimo edittale, per come prospettata dalle parti.

Seguono per legge la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, oltre alla confisca ed alla distruzione della droga.

Può infine essere concessa la sospensione condizionale della pena detentiva ad entrambe gli imputati, alla luce dell'effetto deterrente della presente condanna; ne consegue la perdita di efficacia della misura cautelare in atto ai sensi dell'art.300 co.III cpp.

P Q M

Visto l'art. 444 c.p.p.

su conforme richiesta delle parti, applica a [REDACTED] e [REDACTED] ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al co.V dell'art.73 DPR 309/90 e concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese di mantenimento in carcere.

Visto l'art.163 c.p.,

sospende condizionalmente la pena detentiva sopra inflitta nei termini di legge per entrambi.

Visto l'art.300 co.III cpp,

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto e, per l'effetto, dispone l'immediata liberazione dei due imputati, se non detenuti per altra causa.

Ordina, infine, la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e dispone la restituzione de telefoni cellulari agli aventi diritto.

Verona, li 9.11.2012

CANCELLIERE "B 95"
(Nicola De'Arno)

Lettere e depositate
in adempimento in per
delle

CANCELLIERE "B 95"
(Nicola De'Arno)

Il G.I.P.
dott. Guido Taramelli